

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1725

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1995

Nuove norme per la disoccupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione vuole che la nostra Repubblica sia fondata sul lavoro ed inoltre prevede, all'articolo 38, che il legislatore si impegni a dare risposte nei casi di disoccupazione involontaria.

Al contrario del dettato costituzionale la situazione occupazionale italiana, soprattutto nel Mezzogiorno, è drammatica e sotto gli occhi di tutti. La stessa ripresa che ha caratterizzato l'economia italiana nel 1994 non è riuscita a far registrare aumenti dell'occupazione.

I tempi della macroeconomia sono lunghi e troppo lunghi in particolare sarebbero per il Mezzogiorno che non può essere condannato a vivere in una crisi economica che rischia di diventare per i suoi giovani una crisi di angoscia e di disperazione.

È ormai impossibile attendere oltre, occorre dare subito delle risposte immediate. Occorre dare delle risposte di lavoro e formazione che offrano ai giovani la possibilità di sottrarsi ad altre fonti di sostegno come quella del mercato del lavoro nero o illegale, o peggio ancora, di manovalanza della criminalità organizzata.

Soprattutto per la vasta area meridionale, dove il livello di disoccupazione inizia ad avvicinarsi al 30 per cento, occorrono iniziative che in tempi brevi inizino a dare i primi risultati. Questo disegno di legge intende perseguire tre obiettivi:

l'orientamento dei giovani disoccupati verso la frequenza di corsi professionali;

l'istituzione di una indennità di disoccupazione;

l'individuazione di nuove aree occupazionali collegate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni ambientali, storico-turistici e turistici.

Questi tre obiettivi sono tra loro strettamente collegati in quanto istituendo una indennità di disoccupazione si possono recuperare molti ragazzi anche tra coloro che non hanno completato un sufficiente iter scolastico, ingrossando così le fila dei sottoccupati o dei disoccupati, e si possono spingere i giovani a frequentare corsi mirati senza rinunciarvi perchè attratti da altre fonti di sostegno anche illegali; infine la soddisfazione dei bisogni sociali e ambientali (quasi sempre inevasi) può rappresentare una reale creazione di opportunità di lavoro.

Onorevoli colleghi, spero che condividerete l'impegno di assicurare ai giovani un'indennità di disoccupazione e contemporaneamente un impegno lavorativo o formativo che offra loro l'opportunità di uscire da una posizione di disperante attesa.

Questo disegno di legge si pone in tal senso individuando dei settori sui quali intervenire con urgenza in attesa di una soluzione definitiva, sia economica che legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, stabilisce principi in materia di tutela dei lavoratori dalla disoccupazione involontaria.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Al fine della presente legge, sono considerati disoccupati involontari coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) abbiano maturato almeno un anno di iscrizione nelle liste di collocamento e che non abbiano rinunciato ad offerte di lavoro;

b) non siano studenti o pensionati;

c) non siano titolari di altri redditi;

d) abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Art. 3.

(Lista speciale di solidarietà)

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituita la lista dei disoccupati involontari straordinari in cui sono inseriti, a domanda, i nominativi di coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2.

Art. 4.

(Indennità di disoccupazione)

1. A ciascun disoccupato iscritto nelle liste di cui all'articolo 3 è corrisposta una in-

dennità annua di lire 6.000.000 che viene corrisposta finchè sussiste lo stato di disoccupazione involontaria.

2. I percettori dell'indennità che rifiutino senza giustificato motivo di svolgere le attività di cui agli articoli 6 e 7 decadono dal diritto. Parimenti decadono dal diritto all'indennità coloro che non rispondano alla convocazione degli uffici di collocamento ovvero rifiutino l'avviamento ad un lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai propri requisiti professionali.

Art. 5.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di erogare l'indennità di disoccupazione è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) con una dotazione annua pari al numero degli iscritti in campo nazionale nelle liste di cui all'articolo 3 moltiplicata per 6 milioni.

2. La dotazione del FSN viene ripartita tra le regioni ad ognuna delle quali viene assegnata una quota pari al numero dei disoccupati rientranti nell'area di propria competenza moltiplicata per 6 milioni.

Art. 6.

*(Programmi di formazione
professionale regionali)*

1. Le Regioni predispongono programmi formativi a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 2 da effettuare mediante l'istituzione di corsi decentrati di formazione professionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

2. Le Regioni predispongono altresì programmi formativi da realizzare mediante periodi di formazione in azienda e stipula conseguentemente convenzioni con imprese o gruppi di imprese operanti in Italia.

Art. 7.

*(Progetti in servizi socialmente utili,
in difesa dell'ambiente, per il recupero
del patrimonio storico ed archeologico)*

1. Per perseguire le finalità della presente legge, le regioni programmano interventi di finalità sociale e ambientale in cui inserire i soggetti di cui all'articolo 2.

2. I progetti devono essere rivolti a:

a) recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;

b) ripristino di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi;

c) bonifica e risanamento di aree disestate, cave dismesse e discariche abbandonate;

d) ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica;

e) tutela e conservazione di particolari beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale;

f) animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi tramite l'informazione e il supporto alle attività didattiche della scuola, l'attivazione di iniziative seminariali di studio e divulgazione e attraverso compiti intesi alla salvaguardia ed alla corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale;

g) progettazione, realizzazione e manutenzione di piste ciclabili;

h) organizzazione di servizi socialmente utili.

3. L'impiego dei percettori dell'indennità nelle attività di cui al comma 2 non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro; resta a carico delle regioni la copertura dei rischi per gli infortuni occasionati dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori subordinati in materia di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e assenze giustificate.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'assegnazione al FSN di una dotazione composta da quote:

- a)* dei contributi per la formazione professionale erogati dalla Comunità europea;
- b)* dei contributi per la formazione professionale stanziati dallo Stato e dalle regioni;
- c)* dei contributi GESCAL;
- d)* dei proventi derivanti dal sequestro di danaro o dalla vendita di beni confiscati;
- e)* degli introiti parziali delle lotterie.